

COMUNE DI SCHEGGINO  
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg. Data 19-12-19

-----  
**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.**  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

DOTTORI FABIO	P	PROIETTI ELENA	P
MERCANTINI STEFANIA	P	ALLEGRETTI ANTONIO	P
MIRAGGIO ERNESTO	P	MORGANTI MARCO	P
AMADIO ANTONIO	P	RAMADORI SANTE	P
ERESIA GIAMPIERO	P	BENEDETTI BONAVENTURA	P

=====

Assegnati n. 11  
In carica n. 10

Presenti n. 10  
Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede FABIO DOTTORI in qualità di SINDACO
  - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori:

MERCANTINI STEFANIA  
PROIETTI ELENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Assume la presidenza il f.f. Sindaco Fabio Dottori, il quale dà la parola al Segretario comunale per l'illustrazione della proposta. Il Segretario comunale spiega al Consiglio che la proposta si è resa necessaria in quanto l'ente ha ricevuto una sentenza di condanna di condanna, a conclusione di un procedimento pendente al Tar dell'Umbria, risalente a due consigliature precedenti. Essendo la sentenza di condanna immediatamente esecutiva, OSSERVA IL Segretario, si rende necessario attivare il procedimento previsto all'art. 194 del T.U.E.L. e trasmettere poi la delibera alla Corte dei Conti, come previsto dalla legge.

Interviene il Consigliere Marco Morganti per chiedere che vengano accertate le eventuali responsabilità, sia di amministratori che di funzionari, relativamente al procedimento che ha portato alla condanna dell'Ente.

Chiede la parola il Consigliere Antonio Amadio, il quale cita una precedente delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, adottata dal Comune di Scheggino nel 2011, relativamente alla quale egli decise di sporgere formale denuncia alla procura della Repubblica; conseguentemente, per coerenza con quanto più volte affermato in merito a riconoscimenti di debiti fuori bilancio, il Consigliere Amadio dichiara che non intende partecipare alla votazione ed esce dall'aula del Consiglio comunale.

Non ci sono altri interventi.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

##### **«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

**«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da a) statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

**CONSIDERATO** che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

**VISTA** la comunicazione dello studio legale Avv. Alessandro Graziani relativa alle sentenza n. 242 TAR Umbria del 26 marzo 2019 con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 3.311,45 per il risarcimento del sig. Ubaldi Daniele oltre rivalutazione e spese legali;

**RITENUTO** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 5.211,45 così distinto:

<b>Risarcimento (capitale Rivalutazione)</b>	<b>+</b>	<b>522,77</b>
<b>Spese legali</b>		<b>2.788,68</b>

<b>Spese legali parte soccombente</b>	<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.211,45</b>

**dato atto che** il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
  - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
  - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

**ANALIZZATE** le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio con risorse proprie

**VISTO** che i debiti fuori bilancio, come sopra rilevati, rientrano, tutti, nelle fattispecie della norma soprariportata;

**VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

#### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019 è stata accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio nell'importo complessivo di €. 5.211,45 relativo a Spese legali ricompresi nelle fattispecie previste dall'art. 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di riconoscere, conseguentemente, la legittimità di tutti i debiti fuori bilancio.
- 3) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 4) di finanziare il debito fuori bilancio con risorse di bilancio senza incorrere a forme d' indebitamento

5) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
DOTT.SSA BIANCHI PASQUA LENA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to FABIO DOTTORI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 52 del 23-01-2020

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 23-01-2020 al 07-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- ( ) dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dalla Residenza comunale, li